

**DIRETTIVA REGIONALE APPLICATIVA
DELLA LEGGE REGIONALE N. 20/2023
PER LA CONSERVAZIONE DEGLI
ALBERI MONUMENTALI**



Contenuti

Premessa

- 1. Normativa di riferimento**
- 2. Definizioni**

CAPO I - TUTELA

- 3. Criteri di selezione degli Alberi Monumentali Regionali**
- 4. Modalità di segnalazione e di candidatura degli Alberi Monumentali Regionali**
- 5. Procedura per l'approvazione dell'atto di tutela degli Alberi Monumentali Regionali**
- 6. Elenco regionale degli Alberi Monumentali d'Italia**
- 7. Commissione tecnica consultiva regionale per la conservazione degli Alberi Monumentali**
- 8. Sistema informativo degli Alberi Monumentali**

CAPO II - INTERVENTI

- 9. Interventi che interessano l'Albero Monumentale Regionale o ricadenti nella Zona di Protezione dell'Albero (ZPA)**
 - 10. Procedure autorizzatorie**
 - 11. Contributi per la gestione, la tutela e la valorizzazione degli Alberi Monumentali**
 - 12. Vigilanza e Sanzioni amministrative**
- 13. Allegati**
- Caratteri di monumentalità: Soglie minime di dimensione della circonferenza per singola specie
 - Scheda di segnalazione di un Albero Monumentale Regionale da tutelare
 - Scheda di identificazione di un Albero Monumentale Regionale da tutelare (esemplare singolo)
 - Scheda di identificazione di un Albero Monumentale Regionale da tutelare (filare o gruppo)
 - Schema di Elenco delle proposte degli Alberi Monumentali Regionali
 - Modulo per la comunicazione di inizio degli interventi
 - Modulo per la richiesta di autorizzazione.

Premessa

Principi

La conservazione degli esemplari arborei tutelati ha come obiettivo principale il mantenimento in un buono stato vegetativo di quegli alberi che, per la loro maestosità e/o per particolari aspetti paesaggistici o storico-culturali, rappresentano un'eccellenza per il territorio in cui vivono e costituiscono una testimonianza di un lontano passato.

Ne consegue che per garantire la sopravvivenza di questi esemplari bisogna adottare tutte le precauzioni possibili, da un lato per evitare di procurare loro dei danni e, dall'altro, per curarli qualora presentino particolari problematiche fitopatologiche o strutturali, soprattutto se ubicati in ambito urbano dove è necessario garantire anche la sicurezza pubblica.

Tutto ciò comporta che:

- gli interventi di manutenzione degli alberi devono essere finalizzati al mantenimento o al miglioramento delle buone condizioni di vita delle piante tutelate;
- gli interventi antropici che possono interessare l'apparato epigeo o ipogeo degli alberi tutelati e, di conseguenza, determinarne potenziali effetti negativi, devono prima essere analizzati da personale esperto in grado di valutarne la compatibilità con la sopravvivenza degli esemplari stessi.

Inoltre, è importante definire i criteri di selezione delle piante che possono essere considerate monumentali, in modo tale da poter verificare se esistono ulteriori esemplari monumentali arborei ubicati nel territorio regionale meritevoli di conservazione così da incrementare la rete degli alberi monumentali tutelati.

Contestualmente alla corretta gestione degli esemplari monumentali arborei tutelati, è opportuno che vengano promosse e realizzate iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sulle tematiche connesse alla conservazione degli Alberi monumentali, come pure che vengano promosse attività di formazione per migliorare il livello di conoscenza delle esigenze di queste piante, in modo tale da contribuire a definire una maggiore cultura di rispetto e di corretta manutenzione delle stesse.

Contenuti

La presente Direttiva regionale contiene le indicazioni tecniche relative all'applicazione di quanto disposto dalla Legge regionale del 28 dicembre 2023, n. 20 e, in particolare:

- le procedure da seguire per la segnalazione o la candidatura di nuovi esemplari arborei da tutelare, compresi i criteri di selezione;
- le procedure da seguire per l'approvazione dell'atto di conservazione degli Alberi Monumentali Regionali;
- i contenuti del Sistema informativo degli Alberi Monumentali Regionali e d'Italia;
- le procedure da seguire per poter effettuare gli interventi che interessano l'Albero Monumentale Regionale o ricadenti nella relativa Zona di Protezione (ZPA) in funzione della tipologia di intervento;
- le procedure per poter accedere ai contributi per la gestione, la tutela e la valorizzazione degli Alberi Monumentali;
- gli aspetti connessi alla vigilanza e all'applicazione delle sanzioni amministrative.

Per le competenze attribuite alla Regione, qualora non ulteriormente specificato e/o precisato, si fa sempre riferimento al *Settore aree protette, foreste e sviluppo zone montane*.

1. Normativa di riferimento

La normativa di riferimento della presente Direttiva regionale è costituita da:

- Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 *“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”* (art. 7);
- Legge Regionale n. 20 del 28 dicembre 2023 *“Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti”*;
- Legge n. 689 del 24 novembre 1981 *“Modifiche al sistema penale”*;
- Legge Regionale n. 21 del 28 aprile 1984, *“Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”*;
- D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;
- Decreto ministeriale 23 ottobre 2014 *“Istituzione dell'elenco degli Alberi Monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento”*;
- Circolare del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 461 del 5 marzo 2020.

2. Definizioni

Ai fini della presente Direttiva regionale si intende per:

a) **Albero Monumentale d'Italia (AMI)**

Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 10 del 2013:

- i. l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicate, ovvero l'albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
- ii. i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
- iii. gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

Ai fini dell'individuazione degli Alberi Monumentali d'Italia, si considerano gli esemplari singoli o di formazioni vegetali monumentali, appartenenti sia alle specie autoctone che a quelle alloctone, sia di proprietà pubblica che privata.

b) **Albero Monumentale Regionale (AMR)**

L'albero singolo, isolato o facente parte di formazioni boschive, il filare o il gruppo di alberi, ubicato sul territorio emiliano-romagnolo, che non rispetta i criteri minimi dimensionali degli Alberi Monumentali d'Italia di cui all'art. 7 della legge n. 10 del 2013, ma richiede una speciale azione di conservazione poiché avente uno o più fra i seguenti caratteri di monumentalità:

- i. pregio naturalistico: per età, dimensioni, rarità botanica, anche in riferimento al territorio regionale, e valore ecologico;
- ii. pregio paesaggistico: per ubicazione, forma e portamento o architettura vegetale;
- iii. pregio storico-culturale-religioso.

Ai fini dell'individuazione degli Alberi Monumentali Regionali, si considerano:

- esemplari singoli, in filare (singolo o doppio) o in gruppo;
- isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali;
- appartenenti a specie autoctone o alloctone;
- ricadenti in aree di proprietà pubblica o privata;
- ubicati in aree forestali, rurali o urbane.

c) **Zona di Protezione dell'Albero (ZPA)**

L'area fisica di rispetto, di norma di forma circolare e di raggio minimo di 10 m, calcolata dall'esterno del fusto, atta alla conservazione del sito di radicazione e della chioma dell'Albero Monumentale Regionale per garantirne la stabilità strutturale e le buone condizioni vegetative e fitosanitarie.

Nei gruppi e nei filari, la Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) è definita per ogni singolo elemento arboreo della formazione, ivi compresi gli esemplari giovani messi a dimora in sostituzione degli Alberi Monumentali Regionali rimossi.

Qualora la chioma abbia un raggio maggiore di 10 m la parte epigea della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) è sempre coincidente con la chioma stessa.

La forma e le dimensioni della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), per motivi legati alla peculiarità dell'elemento tutelato e del contesto in cui è situato o degli specifici criteri di monumentalità individuati, possono discostarsi dalla norma.

CAPO I TUTELA

3. Criteri di selezione degli Alberi Monumentali Regionali

3.1. Caratteri di monumentalità

I caratteri di monumentalità secondo i quali un albero può essere considerato monumentale a livello regionale sono i seguenti:

- a) Pregio naturalistico:
 - dimensione;
 - età;
 - rarità botanica;
 - valore ecologico.
- b) Pregio paesaggistico:
 - ubicazione;
 - architettura vegetale (forma e portamento).
- c) Pregio storico-culturale-religioso.

Ai fini dell'attribuzione del carattere di monumentalità è sufficiente che l'esemplare arboreo possieda almeno uno tra i suddetti caratteri di monumentalità.

Non costituiscono parametri di esclusione per l'attribuzione del carattere di monumentalità i seguenti aspetti:

- l'inaccessibilità dell'albero: può essere attribuito il carattere di monumentalità-anche ad esemplari arborei ricadenti in aree non accessibili al pubblico e non visibili dall'esterno;
- la presenza di altre norme o vincoli di tutela presenti nell'area: può essere attribuito il carattere di monumentalità-anche ad esemplari arborei che godono di altre forme di tutela.

3.1.1. Pregio naturalistico

Per quanto concerne il criterio dimensionale, si fa riferimento a 3 parametri, da considerarsi anche in modo alternativo, quali la circonferenza del tronco, l'altezza, l'ampiezza della chioma; tali parametri costituiscono elementi di selezione, ma non sono imprescindibili qualora gli altri criteri siano di elevata significatività. Per le dimensioni della circonferenza del tronco è definita una soglia minima, differente da specie a specie (Allegato A); si considera, comunque, tollerabile uno scarto del 5%.

Per quanto concerne la rarietà botanica, questa si riferisce alla rarità nazionale e a quella regionale, sia in termini di specie che di entità intraspecifiche (sottospecie, varietà o cultivar). A tale riguardo si considerano anche le specie estranee all'area geografica di riferimento (esotiche o alloctone) e le specie che, seppur coerenti in termini di areale di distribuzione (autoctone), sono poco rappresentate numericamente nel territorio regionale.

Per quanto concerne il valore ecologico di un esemplare arboreo, questo è relativo alle presenze faunistiche e vegetali che si insediano al suo interno e nelle sue immediate vicinanze. Un albero può rappresentare un vero e proprio habitat per un numero elevato di specie animali (entomofauna, avifauna, micro-mammiferi soprattutto in ambienti a spiccata naturalità) e vegetali. Il suo valore ecologico è da considerarsi tanto più elevato quanto più l'habitat e le specie in esso presenti sono rare, in pericolo di estinzione e di interesse comunitario (Direttiva Habitat n. 43/92/CEE).

3.1.2. Pregio paesaggistico

Il pregio paesaggistico è da attribuirsi ad un albero o ad un insieme di alberi quando vengono soddisfatti l'aspetto percettivo, seppur questo caratterizzato da una certa soggettività, e/o quello legato alla presenza incisiva dell'opera dell'uomo come fautore del paesaggio e come fruitore dello stesso.

Si valuterà, pertanto, da una parte, se l'esemplare arboreo abbia un peso significativo nella percezione del paesaggio tale da "segnarlo", rendendolo unico e riconoscibile, oltre che apprezzabile e/o, dall'altra, se esso costituisca identità e continuità storica di un luogo, punto di riferimento topografico, motivo di toponomastica.

Il pregio paesaggistico è legato alla forma, al portamento e alla relazione dell'elemento arboreo con il contesto circostante.

Per quanto concerne forma e portamento (architettura vegetale) delle piante, tali criteri hanno ragione di essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali (es. condizioni di optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera perfetta) o, al contrario, in condizioni particolari (es. presenza di vento dominante) o per azioni dell'uomo (es. potature particolari) che possano aver indotto forma o portamento singolari tali da essere meritevoli di riconoscimento.

Per quanto concerne l'ubicazione, questa considera l'albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici e con il suo contesto; si tratta spesso di ville e parchi di notevole interesse storico, architettonico e turistico, ma anche di determinate parti di territorio (spazi naturali, rurali, urbani e periurbani) il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.

Il pregio paesaggistico viene considerato sufficiente per poter attribuire il carattere di monumentalità ad un esemplare arboreo solo quando viene valutato dalla Regione come un parametro di eccezionale valore.

3.1.3. Pregio storico-culturale-religioso

Il pregio storico-culturale-religioso è legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi.

Di fatto, il pregio storico-culturale-religioso riguarda esemplari arborei:

- legati a particolari eventi della storia locale, leggende, memorie o riferimenti rilevanti dal punto di vista storico, culturale, religioso o delle tradizioni locali; tale valenza è generalmente nota a livello locale e si tramanda per tradizione orale o è riscontrabile in iconografie, documenti scritti o audiovisivi;
- rappresentativi delle modifiche storiche dell'uso del territorio e dell'evoluzione delle coltivazioni e delle pratiche agricole (come piantate, alberature superstiti da vecchie coltivazioni viticole e/o frutticole, filari e piante isolate in ambito rurale, broli annessi ad antichi complessi rurali o a ville storiche, ecc.);
- inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale quali, ad esempio, ville, residenze storiche pubbliche o private, monasteri, chiese, orti botanici, ecc.

Il pregio storico-culturale-religioso viene considerato sufficiente per poter attribuire il carattere di monumentalità ad un esemplare arboreo solo quando viene valutato dalla Regione come un parametro di eccezionale valore.

4. Modalità di segnalazione e di candidatura degli Alberi Monumentali Regionali

4.1. Segnalazioni

Qualsiasi soggetto (associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, nonché i singoli cittadini) può segnalare alla Regione esemplari arborei presenti sul territorio regionale per l'attribuzione dello status di Albero Monumentale Regionale dell'Emilia-Romagna.

I dati da rilevare per la segnalazione degli esemplari arborei sono contenuti in una specifica Scheda di segnalazione (Allegato B) contenente le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi: specie, tipologia (singolo, filare, gruppo), dimensioni (circonferenza e altezza);
- b) ubicazione: localizzazione (indirizzo e coordinate geografiche), tipo di proprietà (pubblica o privata), contesto (ambito urbano, rurale o forestale);
- c) caratteri di monumentalità (pregio naturalistico, paesaggistico, storico-culturale-religioso);
- d) dati del soggetto proponente (dati anagrafici e indirizzo);
- e) documentazione fotografica.

4.2. Candidature

I Comuni, gli Enti di gestione delle aree protette, i Carabinieri forestale, gli Enti forestali, gli altri enti pubblici possono presentare alla Regione la candidatura di alberi che potranno essere riconosciuti come Alberi Monumentali Regionali dell'Emilia-Romagna.

I dati da rilevare per la candidatura degli esemplari arborei vanno inseriti in una specifica Scheda di identificazione (Allegati C e D) alla quale si devono allegare:

- a) documentazione fotografica;
- b) eventuali cartografie;
- c) elenco di cui all'allegato E con gli esemplari arborei proposti;
- d) tutta la documentazione necessaria per supportare i caratteri di monumentalità proposto (ad esempio, nel caso del criterio storico, culturale e religioso, tutta la relativa documentazione a sostegno).

La scheda di identificazione di cui all'Allegato C è da utilizzare per gli esemplari singoli, mentre la scheda di identificazione di cui all'Allegato D è da utilizzare per gli insiemi omogenei (filari o gruppi).

La Regione avvia periodicamente censimenti per individuare nuovi esemplari arborei monumentali presenti sul territorio regionale da candidare alla tutela, nonché monitoraggi per l'aggiornamento della propria banca dati.

5. Procedura per l'approvazione dell'atto di tutela degli Alberi Monumentali Regionali

Le procedure da seguire per l'approvazione dell'atto di apposizione, di rimozione o di modifica della tutela di un Albero Monumentale Regionale sono le seguenti.

5.1. Atto di tutela degli Alberi Monumentali Regionali (AMR)

La Regione coordina l'istruttoria tecnica delle segnalazioni e delle candidature di nuovi Alberi Monumentali Regionali pervenute in Regione e promuove periodici censimenti.

L'istruttoria tecnica è finalizzata alla verifica della sussistenza dei caratteri di monumentalità previsti dalla presente direttiva.

La procedura per l'attribuzione del carattere di monumentalità e la conseguente conservazione di un Albero Monumentale Regionale è la seguente:

- a) la Regione esamina la segnalazione o la candidatura pervenuta e, nei casi di mancanza dei requisiti minimi previsti in Direttiva, comunica al soggetto proponente le motivazioni per cui all'esemplare arboreo non è attribuibile il carattere di monumentalità;
- b) la Regione nel caso in cui valuti che l'esemplare arboreo presenti uno o più caratteri di monumentalità individuati dalla presente Direttiva, acquisisce il parere obbligatorio, ma non vincolante, della Commissione tecnica consultiva regionale per la conservazione degli Alberi Monumentali;
- c) qualora l'esito di tale istruttoria tecnica sia negativo, la Regione inoltra al soggetto proponente il mancato accoglimento della segnalazione o della candidatura;
- d) qualora l'esito dell'istruttoria tecnica sia positivo, la Regione notifica l'avvio del procedimento di attribuzione del carattere di monumentalità al soggetto proprietario dell'esemplare arboreo e della relativa Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), nonché al Comune, ai Carabinieri Forestale, all'Ente forestale e all'Ente di gestione delle aree protette territorialmente interessati; contestualmente la Regione pubblica sul proprio sito web l'avvio del procedimento di attribuzione del carattere di monumentalità dell'esemplare arboreo candidato alla tutela;
- e) il soggetto proprietario dell'albero e/o della relativa Zona di protezione (ZPA) può esprimere dissenso formale alla Regione entro 45 giorni dalla data di ricevimento della notifica dell'avvio del procedimento di cui alla precedente lettera d);
- f) chiunque può presentare osservazioni alla proposta di tutela entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'avvio del procedimento nel sito web regionale;
- g) nel caso in cui vi sia il dissenso espresso da parte del soggetto proprietario dell'albero e/o della relativa Zona di protezione (ZPA), l'esito dell'istruttoria è negativo e il provvedimento regionale di attribuzione del carattere di monumentalità non può essere approvato; in questo caso il procedimento regionale termina e la Regione inoltra una nota al Comune, ai Carabinieri Forestale, all'Ente forestale e all'Ente di gestione delle aree protette e territorialmente interessati con indicate le motivazioni della mancata tutela dell'esemplare arboreo.
- h) la Regione, decorsi 45 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento di cui alla precedente lettera d), valutate le eventuali osservazioni pervenute, salvo dissenso espresso del soggetto proprietario, con atto del Dirigente del Settore determina l'attribuzione del carattere di monumentalità dell'Albero Monumentale Regionale che contiene i principali dati relativi all'esemplare arboreo:
 - Codice identificativo regionale;
 - Specie: nome scientifico e nome comune della specie;
 - Tipologia: singolo, filare, gruppo;
 - Dimensioni: circonferenza, altezza e diametro della chioma;
 - Localizzazione geografica: indirizzo, coordinate geografiche e dati catastali;
 - Cartografia e numerazione degli alberi tutelati (in caso di filari o di gruppi);
 - Tipo di proprietà: pubblica o privata;

- Zona di Protezione dell'Albero (ZPA): dimensioni e forma;
 - Caratteri di monumentalità: pregio naturalistico, paesaggistico, storico-culturale-religioso.
- i) la Regione, entro 30 giorni dall'approvazione dell'atto di attribuzione del carattere di monumentalità:
- inserisce l'Albero Monumentale Regionale (AMR) nell'Elenco regionale di cui all'art. 4 della Legge regionale n. 20/23;
 - invia il provvedimento regionale al soggetto proprietario dell'Albero Monumentale Regionale (AMR) e della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), nonché al Comune, ai Carabinieri Forestale, all'Ente forestale e all'Ente di gestione delle aree protette e territorialmente interessati;
 - pubblica il provvedimento regionale sul suo sito web e, per estratto, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT); la tutela entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento regionale;
 - aggiorna la banca-dati regionale;
- j) il Comune territorialmente interessato è tenuto a pubblicare il provvedimento regionale, a fini meramente informativi, sul suo sito web e a recepire l'atto di tutela dell'Albero Monumentale Regionale (AMR), compresa la relativa Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), negli strumenti di pianificazione urbanistica (*Tavola dei vincoli*);
- k) il proprietario è obbligato ad attivarsi per procedere alla trascrizione del provvedimento di vincolo di tutela dell'albero monumentale regionale.

Per quanto concerne gli Alberi Monumentali Regionali già tutelati in passato, la regolamentazione per la gestione degli stessi e delle relative Zone di Protezione dell'Albero (ZPA) si applica dall'entrata in vigore della presente Direttiva, mentre per le eventuali Zone di Protezione dell'Albero (ZPA) di raggio diverso dai 10 m o di forma non circolare, la Regione Emilia-Romagna dovrà individuarle specificatamente, seguendo le procedure indicate per l'approvazione delle modifiche della tutela.

L'atto di attribuzione del carattere di monumentalità di un Albero Monumentale Regionale non comporta l'obbligo per il soggetto proprietario dell'Albero Monumentale Regionale di consentire l'accesso all'area agli eventuali visitatori.

5.2. Atto di modifica o di rimozione della tutela degli Alberi Monumentali Regionali

La Regione può procedere alla modifica o alla rimozione dell'attribuzione del carattere di monumentalità di un Albero Monumentale Regionale, su richiesta del proprietario dell'albero o sulla base di segnalazioni pervenute da Enti o cittadini.

La rimozione o la modifica dell'atto di attribuzione del carattere di monumentalità è prevista nei seguenti casi:

- a) segnalazione del caso di morte in piedi, di alberi caduti a causa di eventi atmosferici avversi o del numero di esemplari arborei facenti parte di un filare o di un gruppo; in tali casi il soggetto proprietario è tenuto a segnalare tempestivamente la morte o la caduta degli esemplari arborei monumentali tutelati alla Regione;
- b) istanza del soggetto proprietario concernente l'abbattimento dell'albero in tali casi è necessaria una perizia tecnica, completa di scheda di analisi visiva (VTA) redatta e firmata da un tecnico di comprovata esperienza nel campo dell'arboricoltura ornamentale e forestale e nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tale attività. Tale perizia tecnica non è richiesta nel caso di un reale ed imminente pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del T.U.E.L.;
- c) istanza del soggetto proprietario di modifica della forma o di riduzione delle dimensioni della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA);
- d) l'aggiornamento dei dati relativi all'albero tutelato.

La procedura da seguire per l'approvazione dell'atto di modifica o di rimozione dell'attribuzione del carattere di monumentalità di un Albero Monumentale Regionale è la seguente:

- a) la Regione esamina la segnalazione o la richiesta di modifica dell'attribuzione del carattere di monumentalità di un Albero Monumentale Regionale corredata della necessaria documentazione;
- b) la Regione, nel caso in cui valuti che la segnalazione o la richiesta sia accoglibile, acquisisce il parere obbligatorio, ma non vincolante, della Commissione tecnica consultiva regionale per la conservazione degli Alberi Monumentali;
- c) qualora l'esito di tale istruttoria tecnica sia negativo, la Regione inoltra al soggetto proponente il mancato accoglimento della richiesta;
- d) qualora l'esito dell'istruttoria tecnica sia positivo, la Regione, con atto del Dirigente del Settore, approva la modifica dell'atto di conservazione;
- e) la Regione, entro 30 giorni dall'approvazione della modifica o di rimozione dell'atto di conservazione:
 - aggiorna l'Elenco regionale di cui all'art. 4 della Legge regionale n. 20/23;
 - invia il provvedimento regionale al soggetto proprietario dell'Albero Monumentale Regionale (AMR) e della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), nonché al Comune, ai Carabinieri Forestale, all'Ente forestale e all'Ente di gestione delle aree protette e territorialmente interessati;
 - pubblica il provvedimento regionale sul suo sito web e, per estratto, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT); la rimozione o le modifiche dell'atto di attribuzione del carattere di monumentalità entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento regionale.
 - aggiorna la banca-dati regionale;
- f) il Comune territorialmente interessato è tenuto a pubblicare il provvedimento regionale, a fini meramente informativi, sul suo sito web e a recepire l'atto di rimozione o di modifica dell'atto di attribuzione del carattere di monumentalità dell'Albero Monumentale Regionale (AMR), compresa la relativa Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), negli strumenti di pianificazione urbanistica (*Tavola dei vincoli*).
- g) il proprietario è obbligato ad attivarsi per procedere alla modifica della trascrizione del provvedimento di modifica o di rimozione del vincolo di tutela dell'albero monumentale regionale.

In caso di ampliamento della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) l'iter procedurale di modifica dell'atto di conservazione è il medesimo indicato per l'approvazione dell'atto di una nuova tutela.

5.3. Segnaletica

Tutti gli Alberi Monumentali Regionali devono avere un cartello posizionato nella Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), o nei suoi pressi, in modo tale che sia evidenziata la sua tutela.

In particolare, la cartellonistica deve rispettare i requisiti standard di grafica, di dimensione e di forma previsti dalle Regione nello specifico "*Manuale di immagine coordinata degli alberi protetti dell'Emilia-Romagna*", approvato con la Determinazione dirigenziale n. 17802 del 28/9/2021.

6. Elenco regionale degli Alberi Monumentali d'Italia

6.1. Procedura di approvazione e di gestione dell'Elenco regionale degli Alberi Monumentali d'Italia (AMI)

Ai sensi dell'art. 7 della L. n. 10/2013 *Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani* e del Decreto 23 ottobre 2014 *Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento* la Regione predispone periodicamente l'Elenco regionale degli alberi da candidare come Alberi Monumentali d'Italia (AMI).

L'Elenco regionale degli alberi si compone degli Elenchi predisposti da tutti i Comuni del territorio regionale sulla base dei censimenti effettuati a livello comunale.

Negli Elenchi comunali degli alberi deve essere fatta espressa menzione del vincolo paesaggistico sugli alberi monumentali eventualmente apposto ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e del vincolo eventualmente proposto ai sensi degli artt. 138, 139, 140 e 141 del Codice medesimo.

I Comuni, coordinati dalla Regione, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza; successivamente, la Regione provvede a redigere l'Elenco regionale degli alberi sulla base delle proposte provenienti dai Comuni.

I censimenti sono realizzati dai Comuni stessi, sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale, sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, Carabinieri Forestale e Soprintendenza o Segretariato regionale del Ministero della Cultura territorialmente competenti.

Per quanto concerne la scheda di segnalazione e la scheda di identificazione si deve fare riferimento a quelle ministeriali.

Effettuate le attività di censimento, i Comuni trasmettono alla Regione l'atto di approvazione della proposta di elenco, affinché la stessa si pronunci circa l'attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento censito.

L'atto di approvazione del Comune, oltre che dall'elenco, deve essere corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, in formato digitale.

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto 23 ottobre 2014 *Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento*, al fine di garantire la tutela degli alberi o delle formazioni vegetali censite e in attesa di iscrizione all'elenco nazionale degli Alberi Monumentali d'Italia, laddove alle stesse non sia stata conferita alcuna forma di conservazione da parte delle normative regionali o non si sia provveduto alla dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., a partire dalla proposta di attribuzione di monumentalità da parte del Comune con proprio atto amministrativo notificato al proprietario, si applicano, comunque, le sanzioni previste dall'art. 7, comma 4, della L. n. 10/13.

La Regione, ricevuti gli elenchi comunali contenenti le proposte di attribuzione del carattere di monumentalità, entro 90 giorni, provvede alla relativa istruttoria e, sentita la Commissione tecnica consultiva regionale per la conservazione degli Alberi Monumentali di cui al successivo capitolo 6 della presente Direttiva, predispone l'atto di approvazione del proprio Elenco regionale degli Alberi Monumentali d'Italia (AMI) in formato elettronico e lo trasmette, unitamente a tutta la relativa documentazione, al Ministero competente, per il prosieguo dell'istruttoria della tutela nazionale.

A seguito dell'istruttoria del Ministero competente, ogni Comune interessato rende noti gli esemplari arborei inseriti nell'Elenco regionale degli Alberi Monumentali d'Italia (AMI) ricadenti nel territorio di propria

competenza con la specificazione della località nella quale esso vive, mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere, nei modi e nei termini previsti dalla specifica normativa, avverso l'inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo.

L'Elenco degli Alberi Monumentali d'Italia deve essere aggiornato periodicamente, con cadenza almeno annuale, e ogni Comune è tenuto a comunicare al Ministero competente e alla Regione ogni eventuale variazione dello stesso.

La Regione pubblica nel proprio sito web l'Elenco degli Alberi Monumentali d'Italia (AMI) approvati dal Ministero competente, al fine di renderlo disponibile alle amministrazioni pubbliche e alla collettività.

7. Commissione tecnica consultiva regionale per la conservazione degli Alberi Monumentali

7.1. Istituzione

La Regione istituisce, con atto dirigenziale, la Commissione tecnica consultiva regionale per la conservazione degli Alberi Monumentali individuati nel territorio regionale.

7.2. Composizione

La Commissione tecnica consultiva regionale è composta da:

- il dirigente del Settore regionale competente in materia di tutela degli alberi monumentali (*Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane*) o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- due rappresentanti dell'Area regionale competente in materia di alberi monumentali (*Area biodiversità*), uno dei quali svolge anche funzioni di Segretario della Commissione tecnica consultiva regionale;
- un rappresentante del Settore regionale competente per gli aspetti storico-culturali (*Settore Patrimonio culturale*);
- un rappresentante del Settore regionale competente per gli aspetti fitosanitari (*Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni*);
- un rappresentante del Settore competente per gli aspetti paesaggistici (*Settore Governo e qualità del territorio*);
- un rappresentante dei Carabinieri Forestale Emilia-Romagna;
- un rappresentante del Segretariato regionale del Ministero della Cultura.

La Commissione tecnica consultiva regionale per la conservazione degli Alberi Monumentali è da considerarsi validamente costituita quando è stata nominata la maggioranza dei suoi componenti.

7.3. Funzioni

La Commissione tecnica consultiva regionale per la conservazione degli Alberi Monumentali Regionali formula il parere obbligatorio non vincolante in merito alla proposta di:

- attribuzione del carattere di monumentalità di un Albero Monumentale Regionale e della relativa Zona di Protezione dell'Albero (ZPA);
- rimozione della tutela di un Albero Monumentale Regionale.

Inoltre, la Commissione tecnica consultiva regionale può formulare un parere non vincolante sulla proposta di Elenco regionale degli Alberi Monumentali d'Italia, di cui all'art. 7 della Legge n. 10/13, da inviare al Ministero competente, nonché all'eventuale proposta di modifica o di rimozione della tutela nazionale.

7.4. Modalità operative

La Commissione tecnica consultiva regionale si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni della Commissione tecnica consultiva regionale sono valide qualora vi sia la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.

I pareri obbligatori rilasciati dalla Commissione tecnica consultiva regionale sono adottati a maggioranza dei presenti, attraverso la stesura di specifici verbali.

Ai membri della Commissione tecnica consultiva regionale non spettano i gettoni di presenza per riunioni o sopralluoghi.

La Commissione tecnica consultiva regionale resta in carica 5 anni e svolge la sua attività finché non sono insediati i nuovi componenti.

8. Sistema informativo degli Alberi Monumentali

La Regione, al fine di realizzare un quadro conoscitivo coordinato e integrato delle informazioni relative agli Alberi Monumentali Regionali degli Alberi Monumentali d'Italia presenti sul territorio emiliano-romagnolo e per assicurare la più ampia divulgazione delle stesse, realizza il Sistema informativo degli Alberi Monumentali.

8.1. Elenco degli Alberi Monumentali Regionali

La Regione predispose l'Elenco degli Alberi Monumentali Regionali (Allegato E) contenente le principali informazioni relative a tutti gli Alberi Monumentali Regionali oggetto di tutela, lo aggiorna periodicamente e lo pubblica sul sito web della Regione.

8.2. Elenco degli Alberi Monumentali d'Italia

La Regione pubblica sul proprio sito web l'Elenco degli Alberi Monumentali d'Italia e lo aggiorna periodicamente.

8.3. Banca-dati georeferenziata degli Alberi Monumentali

Il Sistema informativo degli Alberi monumentali regionali comprende la Banca-dati degli Alberi monumentali.

La Regione predispose una Banca-dati informatizzata e georeferenziata contenente tutte le informazioni validate ed archiviate relativamente agli Alberi Monumentali Regionali e degli Alberi Monumentali d'Italia (AMI).

In banca-dati sono presenti anche gli Alberi Monumentali Regionali o d'Italia per i quali è stato approvato l'atto di revoca della tutela.

La Regione aggiorna periodicamente la Banca-dati e consente l'accesso ai cittadini alle principali informazioni in essa contenute (specie, localizzazione, dimensioni, accessibilità, ecc.) tramite i siti web regionali e nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasparenza e di privacy.

All'implementazione dei dati in essa contenuti concorrono il *Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane*, il *Settore Patrimonio culturale*, il *Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni* e il *Settore Governo e qualità del territorio*, ognuno per le parti di rispettiva competenza.

La Banca-dati regionale, per ciascun Albero Monumentale Regionale o d'Italia, contiene i seguenti dati (Scheda di identificazione) (Allegati C e D):

SEZIONE ANAGRAFICA (*Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane*)

- Codice identificativo (AMR o AMI);
- Numero atto di conservazione ed eventuale atto di rimozione della conservazione;
- Tassonomia: nome specie;
- Tipologia: singolo, filare, gruppo;
- Dati dimensionali: circonferenza, altezza, età;
- Localizzazione geografica: indirizzo, coordinate geografiche, quota, dati catastali;
- Cartografia e numerazione degli alberi tutelati (in caso di filari o di gruppi);
- Tipo di proprietà: pubblica, privata, dati relativi al soggetto proprietario, presenza di aree protette, presenza di vincolo paesaggistico;
- Contesto: ambito urbano, ambito rurale;
- Livello di accessibilità: accessibile, visibile solo dall'esterno, non visibile, presenza di segnaletica;
- Zona di Protezione dell'Albero (ZPA): dimensione e forma;
- Caratteri di monumentalità: pregio naturalistico, paesaggistico, storico-culturale-religioso.

SEZIONE STORICA (*Settore Patrimonio culturale e Settore Governo e qualità del territorio*)

- Informazioni storico-culturali-religiose.
- Presenza di vincoli paesaggistici.

SEZIONE GESTIONALE (*Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane*)

- Condizioni strutturali e vegetative: suolo, radici, colletto, fusto, chioma;
- Presenza di conflitti nella ZPA e potenziali bersagli;
- Interventi di manutenzione realizzati;
- Interventi di manutenzione necessari;
- Interventi eseguiti nella ZPA
- Pareri acquisiti;
- Contributi concessi;
- Analisi fitopatologiche e verifiche strumentali.

SEZIONE FOTOGRAFICA (*Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane, Settore Patrimonio culturale, Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni e Settore Governo e qualità del territorio*)

- Documentazione fotografica.

SEZIONE SANZIONI

- Eventuali procedimenti sanzionatori in corso o conclusi.

SEZIONE CANDIDATURE

- Candidature di proposte di tutela di esemplari arborei pervenute.
- Eventuali candidature di proposte di tutela di esemplari arborei pervenute, ma che hanno avuto un esito negativo.

Tutti i soggetti pubblici o privati possono segnalare alla Regione (*Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane*) l'eventuale necessità di aggiornamento dei dati contenuti nella Banca-dati regionale (es. dimensioni, coordinate geografiche, indirizzo, stato fitosanitario, ecc.).

CAPO II INTERVENTI

9. Interventi che interessano l'Albero Monumentale Regionale o ricadenti nella Zona di Protezione dell'Albero (ZPA)

9.1. Conservazione degli Alberi Monumentali Regionali e della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA)

L'assoggettamento alla tutela di un Albero Monumentale Regionale ha carattere permanente, in quanto l'albero monumentale è, di norma, intangibile.

L'assoggettamento alla tutela di un Albero Monumentale Regionale, infatti, comporta:

- a) il divieto di abbattimento, rimozione o danneggiamento;
- b) il divieto di modifica della chioma e/o dell'apparato radicale ossia il divieto di realizzazione di interventi che interessano gli organi epigei o ipogei, quali:
 - potatura;
 - consolidamento o ancoraggio;
 - verifiche strumentali con interventi invasivi (succhiello di Pressler, dendrodensimetro, dendroopenetrometro, ecc.);
 - scavo o lavorazione del terreno (es. aratura);
 - impermeabilizzazione e compattazione del suolo;
 - installazione e manutenzione di parafulmini, antenne, pali di illuminazione, linee aree elettriche o telefoniche;
 - posa in opera di steccati e recinzioni;
 - posa in opera di cartelli didattici o segnaletici stradali o di impianti semaforici;
 - realizzazione di percorsi, passerelle o pavimenti aerati;
 - deposito di attrezzi, mezzi o materiali;
 - realizzazione o rimozione di qualsiasi altro manufatto o di ogni altro intervento, diretto o indiretto, che possa interferire con le condizioni vegetative dell'Albero Monumentale Regionale;
 - indagini diagnostiche, fitopatologiche o di stabilità, qualora condotte con metodi invasivi;
 - interventi di difesa fitosanitaria;
 - spandimento di prodotti di sintesi, di diserbanti e dissecanti o sversamento di sostanze tossiche (oli, carburanti, acidi, sali, ecc.);
 - altri interventi ricadenti all'interno della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), sia ordinari che straordinari, programmabili o urgenti.

Nel caso in cui sia stata accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative e l'intervento si renda assolutamente necessario, a seconda del grado di incisività degli interventi, le procedure individuate sono le seguenti:

- a) interventi incisivi soggetti ad Autorizzazione regionale;
- b) interventi incisivi soggetti a Comunicazione di inizio degli interventi;
- c) interventi non incisivi liberamente eseguibili.

La Regione, i Carabinieri Forestale, i Comuni e gli Enti di gestione delle aree protette territorialmente interessati hanno il potere di controllo sulla corretta esecuzione degli interventi in base a quanto indicato nelle comunicazioni di inizio degli interventi o nelle autorizzazioni, compreso il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nell'atto autorizzatorio.

9.2. La qualifica di arboricoltore e le figure certificate per la gestione degli Alberi monumentali

Gli interventi di gestione e le attività di cura e di salvaguardia degli Alberi Monumentali Regionali preferibilmente dovranno essere affidate ad arboricoltori certificati.

Nel Repertorio delle Qualifiche regionali è, infatti, presente la qualifica professionale di “Arboricoltore”, nell’ambito dell’area professionale “Progettazione e gestione del verde”.

Tale figura individua lo standard professionale di riferimento per lo sviluppo delle competenze nell’ambito dell’arboricoltura in grado di applicare corrette metodologie e procedure operative che permettono una gestione adeguata e controllata del patrimonio arboreo ornamentale, sia nelle aree urbane che extra urbane, anche con riferimento agli alberi monumentali tutelati.

L’arboricoltore è, pertanto, un professionista esperto e qualificato specializzato nella cura e nella gestione degli alberi e possiede le adeguate competenze per comprenderne le condizioni fisiologiche, vegetative e architettoniche agendo sulla base delle migliori pratiche correnti nel campo dell'arboricoltura, della conservazione e della gestione del patrimonio arboreo, della protezione della biodiversità, nonché della sicurezza sul lavoro.

La qualifica è valida in tutta Italia ed è rilasciata in applicazione delle normative nazionali in materia di certificazione delle competenze.

Oltre all’arboricoltore, le certificazioni più appropriate da privilegiare per una corretta gestione degli Alberi Monumentali Regionali (AMR) sono l’European Tree Technician (ETT), l’European Tree Worker (ETW) e il VetCert (Certified Veteran Tree Specialist), riconosciute a livello europeo.

9.3. Tipologie di intervento

Gli interventi che interessano, direttamente o indirettamente, gli Alberi Monumentali Regionali, programmabili o urgenti, possono essere i seguenti:

- A) interventi che interessano un Albero Monumentale Regionale (AMR);
- B) interventi che interessano la Zona di Protezione dell'Albero (ZPA).

9.3.1. Interventi che interessano un Albero Monumentale Regionale (AMR)

9.3.1.1. Interventi di gestione ordinaria

Sono da considerarsi interventi di gestione ordinaria di un Albero Monumentale Regionale, per i quali non necessita l'inoltro della comunicazione di inizio degli interventi, né della richiesta di autorizzazione alla Regione e, di conseguenza, sono **liberamente eseguibili** i seguenti interventi:

- indagini diagnostiche, fitopatologiche o di stabilità, qualora condotte con metodi non invasivi (es. VTA, tomografie, prove di trazione e altre indagini strumentali per la valutazione della stabilità bio-meccanica e morfo-strutturale dell'Albero Monumentale Regionale);
- irrigazione di soccorso;
- interventi di potatura ordinaria (taglio di rami di dimensioni inferiori a 10 cm di diametro), qualora si tratti di Alberi Monumentali Regionali inseriti in un contesto produttivo e in attualità di coltura (es. olivi, castagni, salici, gelsi o altre specie); al cessare della funzione produttiva di questi esemplari, qualsiasi intervento da effettuare su di essi ricadrà nelle procedure autorizzative ordinarie indicate nella presente Direttiva in funzione della tipologia di intervento;
- interventi di manutenzione ordinaria dei sistemi di consolidamento o di ancoraggio (es. pali o tiranti).

9.3.1.2. Interventi di gestione straordinaria

9.3.1.2.1 – Comunicazione di inizio degli interventi

Sono da considerarsi come interventi di gestione straordinaria di un Albero Monumentale Regionale, per i quali è necessario inviare la comunicazione di inizio degli interventi alla Regione, i seguenti interventi:

- taglio di rami secchi (rimonda del secco);
- rimozione di un albero caduto a causa di eventi atmosferici.

9.3.1.2.2 - Autorizzazione

Sono da considerarsi come interventi di gestione straordinaria di un Albero Monumentale Regionale, per i quali è necessario inviare la richiesta di autorizzazione alla Regione, i seguenti interventi:

- abbattimento di un albero ritenuto pericoloso in quanto instabile, deperiente o morto;
- qualsiasi tipologia di potatura della chioma (ad esclusione della rimonda del secco);
- posa in opera o sostituzione di sistemi di consolidamento o di ancoraggio (es. pali o tiranti);
- indagini diagnostiche, fitopatologiche o di stabilità, qualora condotte con metodi invasivi (es. utilizzo di succhiello di Pressler, dendrodensimetro, dendropenetrometro, ecc.);
- interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni del suolo (es. concimazioni, stesura di terriccio o ammendanti, posa di pacciamatura organica, inoculo di microrganismi e sostanze biologiche, eliminazione di ristagni idrici);
- difesa fitosanitaria;
- realizzazione di ogni altro intervento, diretto o indiretto, che possa interferire con le condizioni vegetative e strutturali dell'Albero Monumentale Regionale.

9.3.2. Interventi che interessano la Zona di Protezione dell'Albero (ZPA)

9.3.2.1. Interventi di gestione ordinaria

Sono da considerarsi come interventi ordinari che interessano la Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) per i quali non necessita l'inoltro della comunicazione di inizio degli interventi o della richiesta di autorizzazione alla Regione e, di conseguenza, sono **liberamente eseguibili** le seguenti attività:

- deposito di attrezzi, mezzi o materiali su aree già impermeabilizzate;
- rimozione di manufatti o di pavimentazioni presenti nella Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), senza effettuazione di scavi;
- rimozione di rami caduti, di rifiuti e di altri materiali occasionalmente presenti;
- sfalcio della vegetazione erbacea;
- gestione della vegetazione arbustiva, senza eradicazione delle piante.

9.3.2.2. Interventi di gestione straordinaria

9.3.2.2.1 - Comunicazione di inizio degli interventi

Sono da considerarsi come interventi straordinari che interessano la Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), per i quali è necessario inviare la comunicazione di inizio degli interventi alla Regione, le seguenti tipologie di intervento:

- deposito permanente di attrezzi, mezzi o materiali su aree non impermeabilizzate;
- posa in opera di staccionate o recinzioni, anche per la delimitazione della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), al fine di impedire il calpestio e la compattazione del suolo sotto la chioma;
- posa in opera di cartelli didattici o segnaletici stradali o di impianti semaforici;
- manutenzione di servizi già interrati (es. acquedotti, gasdotti, fognature, telefonia, fibre-ottiche, ecc.);
- lavorazione del terreno e/o realizzazione di scavi di profondità inferiore a 20 cm;
- rimozione di manufatti o di pavimentazioni con scavi di profondità inferiore a 20 cm;
- gestione della vegetazione arborea limitrofa (es. abbattimento di alberi);
- gestione della vegetazione arbustiva, con eradicazione delle piante.

9.3.2.2.2 - Autorizzazione regionale

Sono da considerarsi come interventi straordinari che interessano la Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), per i quali è necessario inviare la richiesta di autorizzazione alla Regione, i seguenti interventi:

- lavorazione del terreno o realizzazione di scavi di profondità superiore a 20 cm;
- movimentazione del terreno con conseguente alterazione del livello del terreno, compreso il ricarico di terreno;
- interventi sulla morfologia del suolo che possono determinare modifiche negli apparati radicali (es. arature);
- impermeabilizzazione e compattazione del suolo;
- rimozione di manufatti o di pavimentazioni presenti nella Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) con scavi di profondità superiore a 20 cm;
- installazione e manutenzione di parafulmini, antenne, pali di illuminazione, linee aeree elettriche o telefoniche;
- realizzazione di percorsi, passerelle o pavimenti aerati;
- spandimento di prodotti di sintesi;
- realizzazione di ogni altro manufatto o intervento, diretto o indiretto, che possa interferire con le condizioni vegetative o strutturali dell'Albero Monumentale Regionale all'interno della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA).

Tabella riepilogativa della casistica degli interventi e delle relative procedure autorizzatorie

Gestione dell'Albero			Interventi nella ZPA		
Gestione ordinaria	Gestione straordinaria		Gestione ordinaria	Gestione straordinaria	
Interventi liberamente eseguibili	Comunicazione	Autorizzazione	Interventi liberamente eseguibili	Comunicazione	Autorizzazione
Indagini diagnostiche, fitopatologiche, di stabilità, qualora condotte con metodi non invasivi (es. VTA, tomografie, prove di stabilità, prove di trazione, ecc.)	Taglio di rami secchi (rimonda del secco)	Abbattimento di un albero ritenuto pericoloso in quanto instabile, deperiente o morto	Deposito di attrezzi o materiali su aree già impermeabilizzate	Deposito permanente di attrezzi, mezzi o materiali su aree non impermeabilizzate	Lavorazione del terreno e/o realizzazione di scavi di profondità superiore a 20 cm
Irrigazione di soccorso	Rimozione di un albero caduto a causa di eventi atmosferici	Qualsiasi tipologia di potatura della chioma (ad esclusione della rimonda del secco)	Rimozione di manufatti o di pavimentazioni presenti nella ZPA, senza effettuazione di scavi	Posa in opera di staccionate o recinzioni, anche per la delimitazione della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), al fine di impedire il calpestio e la compattazione del suolo sotto la chioma	Movimentazione del terreno con conseguente alterazione del livello del terreno, compreso il ricarico del terreno
Interventi di potatura ordinaria (taglio di rami di dimensioni inferiori a 10 cm di diametro) qualora si tratti di alberi monumentali regionali inseriti in un contesto produttivo e in attualità di coltura (es. olivi, castagni, salici, gelsi o altre specie)		Posa in opera o sostituzione di sistemi di consolidamento o di ancoraggio (es. pali o tiranti)	Rimozione di rami secchi caduti, di rifiuti e di altri materiali occasionalmente presenti	Posa in opera di cartelli didattici, di cartelli segnaletici stradali o di impianti semaforici	Interventi sulla morfologia del suolo che possono determinare modifiche negli apparati radicali (es. arature)
Interventi di manutenzione ordinaria di sistemi di consolidamento o di ancoraggio (es. pali o tiranti)		Indagini diagnostiche, fitopatologiche o di stabilità, qualora condotte con metodi invasivi (es. utilizzo di succhiello di Pressler, dendrodensimetro, di dendro penetrometro, ecc.)	Sfalcio della vegetazione erbacea	Manutenzione di servizi già interrati (acquedotti, gasdotti, fognature, fibre-ottiche, telefonia, ecc.)	Impermeabilizzazione e compattazione del suolo
		Interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni del suolo (es. concimazioni, stesura di terriccio o ammendanti, posa di pacciamatura organica, inoculo di	Gestione della vegetazione arbustiva, senza eradicazione delle piante	Lavorazione del terreno e/o realizzazione di scavi di profondità inferiore a 20 cm	Rimozione di manufatti o di pavimentazioni con scavi di profondità superiore a 20 cm

		microorganismi e sostanze biologiche, eliminazione di ristagni idrici)			
		Difesa fitosanitaria		Rimozione di manufatti o di pavimentazioni con scavi di profondità inferiore a 20 cm	Installazione e manutenzione di parafulmini, antenne, pali di illuminazione, linee aree elettriche o telefoniche
		Realizzazione di ogni altro intervento, diretto o indiretto, che possa interferire con le condizioni vegetative o strutturali dell'Albero Monumentale Regionale		Gestione della vegetazione arborea limitrofa (es. abbattimento di alberi)	Realizzazione di percorsi, passerelle o pavimenti aerati
				Gestione della vegetazione arbustiva, con eradicazione delle piante	Spandimento di prodotti di sintesi
					Realizzazione di ogni altro manufatto o intervento, diretto o indiretto, che possa interferire con le condizioni vegetative o strutturali dell'Albero Monumentale Regionale

9.3.3. Danneggiamento

Sono sempre da intendersi come danneggiamento di un Albero Monumentale Regionale e, quindi, vietate le seguenti azioni:

- procurare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo;
- versare sostanze tossiche (oli, carburanti, diserbanti, acidi, sali, ecc.), spandimento di diserbanti o di disseccanti o versamento di altre sostanze non autorizzate sull'albero o nella sua Zona di Protezione (ZPA);
- bruciare parti della pianta o accendere fuochi nella Zona di Protezione dell'Albero (ZPA);
- affiggere cartelli, insegne o fissare cavi o fili sull'albero con chiodi, filo di ferro o altri materiali non estensibili.

10. Procedure autorizzatorie

Una volta accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, a seconda del grado di incisività degli interventi che si intendono realizzare, le procedure da seguire sono le seguenti:

10.1. Interventi liberamente eseguibili

Gli interventi di gestione ordinaria di un Albero Monumentale Regionale o ricadenti nella Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), per i quali non necessita l'inoltro della comunicazione di inizio degli interventi o della richiesta di autorizzazione alla Regione indicati nella tabella di cui al punto precedente, sono liberamente eseguibili.

10.2. Interventi sottoposti alla comunicazione di inizio degli interventi

Per gli interventi programmabili di gestione straordinaria di minore incisività indicati nella tabella di cui al punto 9.1 e che interessano un Albero Monumentale Regionale o ricadenti nella Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), il soggetto proprietario o gli aventi diritto devono inviare, via PEC o con raccomandata, una **comunicazione di inizio degli interventi** alla Regione e, per conoscenza, ai Carabinieri Forestale, al Comune competente per territorio e all'Ente di gestione delle aree protette eventualmente interessato.

La comunicazione deve essere inviata almeno 20 giorni prima dell'inizio degli interventi compilando lo specifico Modulo di comunicazione di inizio degli interventi (Allegato F) e allegando obbligatoriamente un'adeguata documentazione fotografica dell'esemplare arboreo e dell'area circostante.

E', altresì, possibile allegare a tale Modulo una cartografia dell'area interessata dai lavori con indicata la presenza di strutture, manufatti, reti tecnologiche, ecc. o qualsiasi altra documentazione necessaria a motivare l'intervento.

La Regione, dopo apposita istruttoria tecnica ed **entro 20 giorni** dal ricevimento di tale comunicazione, può:

- richiedere ulteriori informazioni al soggetto richiedente (*in tal caso il termine dei 20 giorni è da considerarsi sospeso*);
- vietare parzialmente o integralmente gli interventi e/o prevedere contestualmente eventuali prescrizioni relativamente alle modalità e ai tempi di esecuzione degli interventi previsti.

Le comunicazioni inviate al soggetto proprietario o agli aventi diritto sono inoltrate, per conoscenza, anche ai Carabinieri Forestale, al Comune competente per territorio e all'Ente di gestione delle aree protette eventualmente interessato.

Nel caso in cui la Regione non dia riscontro a tale comunicazione entro 20 giorni dal ricevimento, il soggetto proprietario o gli aventi diritto possono procedere alla realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria dell'Albero Monumentale Regionale o che interessano la Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) previsti secondo le modalità indicate nella comunicazione inviata (silenzio-assenso).

Il soggetto proprietario o gli aventi diritto, entro 30 giorni dal termine degli interventi, devono inviare, via PEC o con raccomandata alla Regione e, per conoscenza, ai Carabinieri Forestale, al Comune competente per territorio e all'Ente di gestione delle aree protette eventualmente interessato, la **comunicazione** che gli interventi sono terminati, allegando la relativa documentazione fotografica ex post.

Questa procedura si applica sia agli interventi programmabili, sia a quelli urgenti, purché non vi sia un imminente pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana; in caso di imminente pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana vale quanto di seguito indicato per i casi analoghi sottoposti ad autorizzazione.

10.3. Interventi sottoposti all'autorizzazione regionale

10.3.1. Interventi programmabili

Per gli interventi programmabili di gestione straordinaria di maggiore incisività indicati nella tabella di cui al punto 9.1 e che interessano un Albero Monumentale Regionale o ricadenti nella Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) (es. abbattimento, rimozione, gestione straordinaria, ecc.), il soggetto proprietario o gli aventi diritto devono inviare, via PEC o con raccomandata, una richiesta di **autorizzazione** alla Regione e, per conoscenza, ai Carabinieri Forestale, al Comune competente per territorio e all'Ente di gestione delle aree protette eventualmente interessato.

La richiesta di autorizzazione deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell'inizio degli interventi compilando lo specifico Modulo di richiesta di autorizzazione (Allegato G).

A tale richiesta di autorizzazione deve essere allegata una perizia firmata da un tecnico abilitato nel campo dell'arboricoltura ornamentale e forestale e nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tale attività.

Tale perizia deve contenere:

- un'analisi fitopatologica e bio-meccanica dell'esemplare arboreo tutelato, completa di scheda di analisi visiva (VTA);
- la tipologia degli interventi da realizzare;
- la verifica dell'impossibilità di adottare soluzioni alternative;
- le motivazioni che sono alla base della richiesta;
- le relative modalità e le tempistiche di esecuzione;
- un'adeguata documentazione fotografica dell'albero e dell'area circostante;
- la cartografia dell'area interessata dagli interventi con indicata la presenza di strutture, manufatti, reti tecnologiche, ecc.

La Regione, accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, può autorizzare con specifico atto, gli interventi di cui sopra, indicando eventuali prescrizioni vincolanti, qualora siano esclusivamente derivanti da un'esigenza connessa:

- a garantire la sicurezza della pubblica incolumità (es. rimozione di rami pericolanti, abbattimento di alberi instabili, ecc.);
- al mantenimento del buono stato vegetativo e strutturale dell'albero (es. rimonda del secco, consolidamento di rami instabili, ecc.);
- alla gestione della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) (es. lavorazione del terreno, scavi, impermeabilizzazione del suolo, ecc.).

La Regione, prima di rilasciare l'autorizzazione all'intervento, può richiedere un parere non vincolante:

- al Comune competente per territorio;
- all'Ente di gestione delle aree protette eventualmente competente per territorio.

La Regione, dopo apposita istruttoria tecnica ed **entro 30 giorni** dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, può:

- richiedere ulteriori informazioni ed ulteriori approfondimenti strumentali al soggetto richiedente (*in tal caso il termine dei 30 giorni è da considerarsi sospeso*);
- autorizzare o vietare parzialmente o integralmente gli interventi e/o prevedere contestualmente eventuali prescrizioni relativamente alle modalità e ai tempi di esecuzione degli interventi previsti.

Le comunicazioni inviate al soggetto proprietario o agli aventi diritto sono inoltrate, per conoscenza, anche ai Carabinieri Forestale, al Comune competente per territorio e all'Ente di gestione delle aree protette eventualmente interessato.

Solo successivamente all'avvenuta autorizzazione della Regione, il soggetto proprietario dell'Albero Monumentale Regionale o gli aventi diritto possono provvedere all'esecuzione degli interventi per i quali è

stata richiesta l'autorizzazione, rispettando le eventuali prescrizioni indicate nell'atto relativamente alle modalità e ai tempi di esecuzione degli interventi previsti.

Il soggetto proprietario o gli aventi diritto, entro 30 giorni dal termine degli interventi, devono inviare, via PEC o con raccomandata alla Regione e, per conoscenza, ai Carabinieri Forestale, al Comune competente per territorio e all'Ente di gestione delle aree protette eventualmente interessato, la **dichiarazione di conformità** degli interventi realizzati firmata dal tecnico incaricato con allegata la relativa documentazione fotografica ex post.

10.3.2. Interventi urgenti non programmabili con imminente pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana

Nel caso in cui vi sia un reale imminente pericolo che minacci la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, anche su segnalazione del soggetto proprietario o degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del T.U.E.L., il Sindaco del Comune competente per territorio può adottare, con atto motivato, un'Ordinanza contingibile e urgente che autorizzi il soggetto proprietario o gli aventi diritto ad effettuare:

- l'intervento di abbattimento, rimozione, consolidamento o potatura dei rami ritenuti pericolosi dell'Albero Monumentale Regionale interessato;
- l'intervento che interessi la Zona di Protezione dell'Albero (ZPA).

Tale procedura si può applicare quando un evento atmosferico calamitoso o un evento traumatico abbia compromesso irrimediabilmente la stabilità di un Albero Monumentale Regionale, o di alcune sue parti, o ne abbia determinato la caduta a condizione che l'area interessata non possa essere messa in sicurezza, oppure quando sia necessario intervenire urgentemente nella Zona di Protezione dell'Albero (ZPA).

Nell'ordinanza sindacale il Comune può indicare anche eventuali prescrizioni relative alle modalità e ai tempi di esecuzione degli interventi.

La suddetta procedura si applica anche nel caso in cui il soggetto proprietario dell'esemplare arboreo tutelato sia il Comune stesso.

Il Comune è tenuto ad inviare tempestivamente copia dell'Ordinanza sindacale, accompagnata da una dettagliata relazione tecnica descrittiva della situazione, delle motivazioni e degli interventi prescritti o effettuati e da una documentazione fotografica, alla Regione, ai Carabinieri Forestale e all'Ente di gestione delle aree protette eventualmente interessato.

In tali casi l'autorizzazione della Regione non è dovuta in quanto già ricompresa nell'Ordinanza sindacale.

10.3.3. Reimpianto

La Regione o il Comune, nel caso di urgenza connesso alla pubblica incolumità, possono subordinare l'autorizzazione all'abbattimento o alla rimozione di un Albero Monumentale Regionale, alla messa a dimora di altri esemplari arborei nell'area occupata dall'albero tutelato.

Nell'atto di autorizzazione regionale o nell'Ordinanza sindacale, dovranno essere indicati:

- il numero di esemplari da mettere a dimora;
- la specie;
- le modalità di intervento;
- il periodo entro il quale i lavori di reimpianto dovranno essere conclusi;
- le modalità e la tempistica delle manutenzioni da effettuarsi negli anni successivi, al fine di garantirne l'attecchimento (es. irrigazione, lavorazione superficiale del terreno, protezione delle piante, sostituzione delle eventuali fallanze, rimozione dei tutori dopo 3 anni, ecc.).

In caso di obbligo di reimpianto con altri esemplari in sostituzione delle piante rimosse, i nuovi esemplari sono automaticamente sottoposti alla tutela regionale degli Alberi Monumentali Regionali, in quanto parte o sostituzione dell'elemento arboreo monumentale tutelato (es. filare o gruppo).

10.4. Ulteriori procedure autorizzative per gli Alberi Monumentali Regionali (AMR) e/o gli Alberi Monumentali d'Italia (AMI)

Qualora l'esemplare arboreo ricada all'interno di aree naturali protette, all'interno di siti Natura 2000 o sia soggetto ad altri vincoli, l'autorizzazione regionale rilasciata secondo la presente Direttiva non esonera dall'acquisizione degli ulteriori pareri o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

In presenza di un Regolamento del Verde comunale è necessario che il soggetto proprietario o gli aventi diritto rispettino anche le eventuali relative norme e procedure previste (modulistica, comunicazioni/autorizzazioni, tempistica, prescrizioni, ecc.), qualora nel Regolamento comunale non sia previsto che queste sono sostituite dalle autorizzazioni regionali o nazionali relative agli Alberi Monumentali.

Qualora l'esemplare arboreo risulti sottoposto a provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, o per il quale risulti già pubblicata la proposta di dichiarazione ai sensi dell'art. 139, comma 2 del medesimo decreto, deve essere richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 della suddetta normativa.

Le procedure autorizzative per gli interventi di cura e salvaguardia che riguardano gli Alberi Monumentali d'Italia sono indicate nell'apposita Circolare ministeriale n. 461 del 05/03/2020; tale documentazione deve essere sempre inviata per conoscenza anche alla Regione.

11. Contributi per la gestione, la tutela e la valorizzazione degli Alberi Monumentali

La Regione Emilia-Romagna promuove iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio arboreo di maggior pregio presente sul territorio emiliano-romagnolo e alla valorizzazione delle tradizioni legate agli alberi nella cultura italiana, in particolar modo in occasione della "Giornata nazionale degli alberi" prevista per il 21 novembre di ogni anno.

La Regione Emilia-Romagna, anche attraverso la collaborazione sinergica con soggetti pubblici e privati, promuove e sostiene iniziative di valorizzazione, informazione e formazione volte a diffondere l'importanza della tutela e della corretta gestione degli esemplari arborei monumentali nell'ambito della conservazione della biodiversità e della promozione degli aspetti storico-culturali connessi.

La Regione Emilia-Romagna, al fine di salvaguardare, conservare e valorizzare gli esemplari arborei monumentali e le relative zone di protezione, tutelati dalla L.R. n. 20/23 e dalla L. n. 10/13, promuove e sostiene, anche attraverso la concessione di contributi, la realizzazione di:

- indagini sullo stato di salute;
- interventi di salvaguardia, conservazione e gestione ordinaria e straordinaria;
- iniziative di censimento del patrimonio arboreo monumentale presenti sul territorio regionale;
- iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione volte alla divulgazione della conoscenza, della tutela e dell'importanza della corretta cura e gestione.

11.1. Concessione dei contributi regionali e loro beneficiari

La Regione può concedere contributi economici:

- a) a soggetti pubblici e privati, per realizzare:
 - indagini e perizie sullo stato di salute degli Alberi Monumentali Regionali e degli Alberi Monumentali d'Italia;
 - interventi di gestione ordinaria o straordinaria finalizzati alla cura ed alla salvaguardia degli Alberi Monumentali Regionali e degli Alberi Monumentali d'Italia;
 - posa della segnaletica di identificazione dell'Albero Monumentale;
 - attività di censimento e/o di monitoraggio.
- b) a soggetti pubblici e privati, comprese le associazioni del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/17), per realizzare:
 - azioni di valorizzazione degli Alberi Monumentali Regionali e degli Alberi Monumentali d'Italia;
 - azioni di formazione in materia di gestione degli Alberi Monumentali Regionali e degli Alberi Monumentali d'Italia;
 - azione di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela degli Alberi Monumentali Regionali e degli Alberi Monumentali d'Italia.

11.1.1. Interventi di gestione

La Regione può contribuire economicamente, parzialmente o integralmente, alle spese relative sia agli interventi di gestione programmabili, sia per quelli urgenti, da realizzare al fine di eliminare il pericolo per la pubblica incolumità o per migliorare lo stato di salute dell'esemplare arboreo stesso, attraverso l'approvazione di specifici bandi o in base a singole richieste.

La Regione, con atto di Giunta regionale, disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, per le varie tipologie di intervento, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale.

La Regione può concedere i suddetti contributi direttamente:

- a) al soggetto pubblico proprietario di un Albero Monumentale Regionale o di un Albero Monumentale d'Italia;

- b) al soggetto privato proprietario o avente diritto di un Albero Monumentale Regionale o di un Albero Monumentale d'Italia;
- c) al Comune, qualora il soggetto proprietario o avente diritto dell'Albero Monumentale sia privato, nei seguenti casi:
 - il proprietario o avente diritto, previo accordo formalizzato, ha delegato il Comune a presentare la richiesta di finanziamento degli interventi sul proprio Albero Monumentale Regionale o sul proprio Albero Monumentale d'Italia;
 - il proprietario o avente diritto, previo accordo formalizzato, ha delegato il Comune a presentare la richiesta di finanziamento e ad eseguire gli interventi sul proprio Albero Monumentale Regionale o sul proprio Albero Monumentale d'Italia.

L'atto di approvazione della graduatoria dei contributi regionali è comprensivo delle procedure autorizzatorie previste dalla presente Direttiva regionale.

Nel caso in cui si tratti di Alberi Monumentali d'Italia (AMI) e/o di alberi tutelati anche ai sensi del D.lgs. n. 42/04, il soggetto proponente deve osservare le relative procedure autorizzatorie previste.

La Regione, i Carabinieri Forestale, i Comuni e gli Enti di gestione delle aree protette territorialmente interessati, hanno il potere di controllo sulla corretta esecuzione degli interventi in base a quanto indicato negli atti di approvazione del finanziamento.

11.1.2. Interventi di valorizzazione, informazione e formazione

La Regione può contribuire economicamente, parzialmente o integralmente, alle spese per le attività e gli interventi di valorizzazione, di informazione, di sensibilizzazione e di formazione in materia di gestione e di tutela degli Alberi Monumentali Regionali e degli Alberi Monumentali d'Italia presenti sul territorio regionale.

12. Vigilanza e Sanzioni amministrative

12.1. Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla L.R. n. 20/2023 è esercitata dalla Regione Emilia-Romagna, anche attraverso ARPAE, dai Comuni, dai Carabinieri forestale, dagli Enti forestali, dagli Enti di gestione delle aree protette e dagli altri soggetti preposti alla vigilanza ambientale.

La Regione, i Comuni e gli Enti di gestione delle aree protette possono promuovere forme di collaborazione con altri soggetti preposti alla tutela ambientale per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni di cui alla L.R. n. 20/2023.

12.2. Sanzioni amministrative

Per l'abbattimento, la rimozione o il danneggiamento di esemplari arborei a cui è attribuito il carattere di monumentalità ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 20/2023 e per l'esecuzione di interventi di modifica della chioma o dell'apparato radicale, di consolidamento, di ancoraggio o di altri interventi ricadenti nella Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) in assenza o in difformità dall'autorizzazione regionale, si applicano le sanzioni di cui all'art. 12 della L.R. n. 20/2023.

La Zona di Protezione dell'Albero (ZPA), in caso di abbattimento o di rimozione effettuati in assenza o in difformità dall'autorizzazione regionale, non può essere destinata ad uso diverso da quello in atto prima di tali interventi per i 10 anni successivi all'evento; in caso di inosservanza di tale divieto si applicano le sanzioni di cui all'art. 12 della L.R. n. 20/2023.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 12 della L.R. n. 20/2023 sono introitati al bilancio regionale.